

NUMERO SPECIALE

COTTIETE #FRONTE DEL LAVORO SVILIPPO - SOLIDARETA - LEGALITÀ - SOLIREZZO





della Salute e Sicurezza



Notizie e segnalazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con link ai siti e ai documenti ufficiali



La sicurezza sul lavoro ai tempi del calore

Strumenti e legislazione

08 23

NOTA RIASSUNTIVA DI FINE AGOSTO 2023

Introduzione

Ormai è chiaro a tutti che la prolungata esposizione al calore eccessivo può essere letale. Questa cosa non è una novità ma il cambiamento climatico da tempo presenta lunghi periodi di alte temperature spesso al di sopra delle medie stagionali che ha prodotto infortuni sul lavoro ascrivibili, direttamente o indirettamente, a questa causa. In special modo nell'edilizia e in agricoltura.

La ricerca prevenzionale si occupa di questo rischio da diversi anni e ha prodotto interessanti risultati e le Istituzioni, a iniziare dal Ministero del Lavoro di concerto con quello della Salute, hanno agito e stanno agendo a valle di incontri con le parti sociali.














CORRIERE DELLA SALUTE E SICUREZZA - NUMERO SPECIALE A cura di OSL (Osservatorio Sicurezza sul Lavoro CONFSAL) Redazione: Giovanni Luciano







Con lo scopo di mettere a disposizione quanto riguarda la prevenzione e le possibili azioni riferite al rischio calore sul lavoro, di seguito riportiamo una raccolta di atti di quanto è a disposizione delle aziende e delle parti sociali alla data del 1° settembre 2023.

Precisiamo che questa raccolta sarà soggetta a possibili e per certi versi auspicabili modifiche e integrazioni in una prospettiva di azioni relative a tutti gli eventi climatici eccezionali, che vanno oltre le sole ondate di calore.

Il climate change, infatti, si manifesta anche con alluvioni, trombe d'aria, grandine, che da chicchi tradizionali diventano vere e proprie palle di ghiaccio con effetti devastanti, ecc.

Vi è quindi una questione climatica che da emergenziale sta diventando sempre più strutturale.



Rischio calore, che fare Le previsioni del Ministero della salute e Worklimate

Quando il caldo è eccessivo si possono fare essenzialmente tre cose: lavorare da casa, sospendere la lavorazione oppure modificare gli orari della stessa. Considerato che il lavoro da remoto non è possibile per molte tipologie di attività, a meno che sia assente o guasto un impianto di climatizzazione, restano le altre due opzioni. Sospendere o modificare/ridurre l'attività sono opzioni obbligate che necessitano

di interventi di sostegno pubblico all'impresa e a beneficio dei lavoratori tramite la cassa integrazione.

Non solo, occorre dirimere la questione cruciale di chi decide e quando se la lavorazione si debba o meno interrompere/sospendere/modificare d'orario.

Quest'ultima problematica oggi in Italia la si sta affrontando ancora in modo disorganico e frammentario. Per la valutazione del rischio calore si può fare affidamento sui "Bollettini sulle ondate di calore" reperibili sul sito del Ministero della Salute.

https://www.salute.gov.it/portale/caldo/homeCaldo.jsp

Sono previsioni per 27 città italiane graduate su 4 livelli di rischio, dallo 0 al 3, a seconda del grado di pericolo. Il rischio 3 è quello definito grave. Per le città di Bologna e Torino, occorre invece andare a vedere il relativo bollettino emanato dall'Arpa regionale di riferimento. Questo servizio del Ministero della Salute, dobbiamo sottolinearlo, riguarda i rischi per la popolazione in generale.

Per quanto riguarda, invece, il trattamento dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro in caso di ondate di calore, bisogna evidenziare che esiste un altro strumento, frutto della ricerca prevenzionale, al quale hanno fatto riferimento le Ordinan-



ze restrittive di quattro Regioni del Sud: la piattaforma *Worklimate* https://www.worklimate.it/

L'ambizioso progetto è stato sviluppato in compartecipazione da INAIL con: Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto per la BioEconomia (IBE), Azienda USL Toscana Centro – UFC Epidemiologia – UFS CeRIMP del Dipartimento di Prevenzione (Firenze) – Azienda USL Toscana Sud Est – Laboratorio di Sanità Pubblica Agenti Fisici – (Siena) Dipartimento di Epidemiologia, Servizio Sanitario Regionale Lazio\ ASL Roma 1 (DIPEPI), Consorzio LaMMA – Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo sviluppo sostenibile (Sesto Fiorentino) – Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-alimentari (DISTAL) Università di Bologna.

Worklimate ha sviluppato la possibilità di previsioni delle ondate di calore ove è possibile persino individuare una singola località sulla mappa satellitare. Quattro Regioni italiane, tra la fine di giugno e metà luglio del 2023, hanno emanato ordinanze che prevedono la sospensione automatica delle attività lavorative in certe fasce orarie basandosi sulle previsioni della mappa di worklimate. Per esempio, nei campi tra le 12,30 e le 16.

Lascia perplessi il fatto che solo Basilicata, Puglia, Campania e Calabria abbiano pensato a questo sistema di prevenzione; come se solo in queste Regioni si presenti il problema, e non anche in tutte le altre, in special modo nel meridione.

Il sostegno straordinario alle imprese e ai lavoratori



Le deroghe agli ammortizzatori sociali

L'estate 2023, definita la più calda di sempre, ha determinato un aumento esponenziale del problema sui luoghi di lavoro, in special modo nell'agricoltura e nell'edilizia, ma non solo. Diversi infortuni mortali sono stati attribuiti quest'anno, a causa diretta o indiretta, della prolungata esposizione al caldo eccessivo durante il lavoro.

A fronte di ciò il Ministero del Lavoro ha convocato le parti sociali per affrontare l'emergenza e per stabilire come rendere stabile un quadro di interventi di più ampio spettro riferito complessivamente agli eventi estremi determinati dal cambiamento climatico.

In questo ambito sono stati previsti degli interventi ulteriori in materia di ammortizzatori sociali in agricoltura e in edilizia introdotti con i DL 28 luglio 2023, n. 98 "Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatiche e di termini di versamento" con uno stanziamento complessivo di dieci milioni di euro, che prevede:

- la possibilità per gli operai agricoli di ricorrere alla CISOA (trattamento di integrazione





salariale agricola a seguito di eventi oggettivamente non evitabili, come le emergenze climatiche, per le sospensioni o riduzioni delle attività lavorative effettuate nel periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2023, anche in caso di riduzione dell'orario di lavoro. Importante la previsione, inoltre, di non conteggiare detti periodi di trattamento ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate l'anno, stabilita dalla vigente normativa.

Per l'edilizia (settore edile, lapideo e delle escavazioni) si è stabilita la neutralizzazione, ai fini del calcolo dei limiti di durata massima di cassa integrazione ordinaria, dei periodi oggetto di trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) per eventi oggettivamente non evitabili, quali le eccezionali emergenze climatiche relativamente al periodo luglio/dicembre 2023. Per le aziende del settore è previsto anche l'esonero dal versamento del contributo addizionale previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 148/2015.

Agli oneri derivanti dalle due misure si è provvisto con la corrispondente riduzione del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione per 1,4 milioni per l'agricoltura e per 8,6 milioni di euro rispetto all'edilizia, per un totale, come già detto di 10 milioni di euro;

Nel decreto vi è anche la previsione che i Ministeri del Lavoro e quello della Salute "favoriscano la sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l'adozione di linee-guida e procedure concordate ai fini dell'attuazione delle previsioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81". È previsto inoltre che tali intese vengano successivamente recepite dai Ministeri con proprio decreto. Infatti, sono stati già svolti due incontri e un altro è in previsione il 7 settembre 2023, tra Ministeri e parti sociali su un'ipotesi di protocolli ad hoc il cui esito verrà rendicontato puntualmente laddove si dovesse addivenire ad un'intesa.

DI SEGUITO PUBBLICHIAMO:

- Messaggio Inps del 20 luglio 2023;
- Decreto Legge 28 luglio 2023, n.98 "Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatiche e di termini di versamento";
- Ordinanza Regione Puglia n. 60 del 24 giugno 2023;
- Ordinanza Regione Campania n. 2 del 20 luglio 2023;
- Ordinanza Regione Calabria n. 2 del 11 luglio 2023;
- Ordinanza Regione Calabria n. 3 del 21 luglio 2023.

Per la Regione Basilicata inseriamo il link del sito della medesima relativo alla notizia:

https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/detail.jsp?otype=1012&id=3091548&value=regione



Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali

Roma, 20-07-2023

Messaggio n. 2729

OGGETTO: Richieste di integrazione salariale per "eventi meteo" – temperature elevate. Indicazioni.

In considerazione dell'eccezionale ondata di calore che sta interessando tutto il territorio nazionale e dell'incidenza che tali condizioni climatiche possono determinare sulle attività lavorative e sull'eventuale sospensione o riduzione delle stesse con riconoscimento del trattamento di integrazione salariale, si riassumono le indicazioni che seguono.

Come già chiarito in precedenza, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza delle temperature elevate, il ricorso al trattamento di integrazione salariale con la causale "eventi meteo" è invocabile dal datore di lavoro laddove le suddette temperature risultino superiori a 35° centigradi. Va, tuttavia, ricordato che anche temperature inferiori a 35° centigradi possono determinare l'accoglimento della domanda di accesso al trattamento ordinario qualora entri in considerazione la valutazione anche della temperatura c.d. "percepita", che è più elevata di quella reale.

Tale situazione, ad esempio, si determina nelle giornate in cui si registra un elevato tasso di umidità che concorre significativamente a determinare una temperatura "percepita" superiore a quella reale. Pertanto, la valutazione della temperatura rilevata nei bollettini meteo deve tenere conto anche del grado di umidità, atteso che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata.

Naturalmente costituiscono un elemento di rilievo per una positiva valutazione dell'integrabilità della causale sia la tipologia di lavorazione in atto che le modalità con le quali la stessa viene svolta.



Dalla valutazione di dette caratteristiche, infatti, può emergere la rilevanza della temperatura "percepita" rispetto a quella reale, in considerazione della particolare incidenza che il calore determina sul regolare svolgimento delle lavorazioni.

Anche temperature inferiori ai 35 gradi possono, quindi, essere idonee a dare titolo al trattamento di integrazione salariale, se le relative attività sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se comportino l'utilizzo di materiali ovvero in presenza di lavorazioni che non sopportano il forte calore.

In sostanza, la valutazione non deve fare riferimento solo al gradiente termico ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni nelle quali si trovano ad operare i lavoratori.

Ai fini di una più puntuale valutazione degli elementi a supporto della richiesta di accesso al trattamento di integrazione salariale nei casi "de quo", potranno soccorrere anche le documentazioni o le pubblicazioni su dati relativi agli indici di calore da parte dei vari dipartimenti meteoclimatici o della protezione civile.

Si precisa che la medesima considerazione deve essere svolta anche con riferimento alle lavorazioni al chiuso, allorché le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro, nonché nell'ambito del lavoro svolto in agricoltura, secondo la disciplina in materia di Cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (CISOA) recata dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni.

Si ricorda, inoltre, che il trattamento di integrazione salariale è riconoscibile in tutti i casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell'azienda, disponga la sospensione/riduzione delle attività in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, purché le cause che hanno determinato detta sospensione/riduzione non siano imputabili al medesimo datore di lavoro o ai lavoratori.

Conseguentemente, anche nel caso in cui le sospensioni/riduzioni siano disposte dal datore di lavoro su indicazione del responsabile della sicurezza per cause riconducibili alle temperature eccessive rilevate sul luogo di lavoro, è possibile valutare positivamente la richiesta di ricorso al trattamento di integrazione salariale.

Si ricorda, infine, che, a seguito del riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro operato dalla legge 31 dicembre 2021, n. 234, il ricorso all'ammortizzatore sociale per "eventi meteo" è ammesso anche con riferimento ai datori di lavoro tutelati dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali ex articoli 26 e 40 del D.lgs. n. 148/2015. Va, tuttavia, evidenziato che, ai fini della positiva valutazione della richiesta di accesso al trattamento per le motivazioni richiamate, occorre tenere conto sia della tipologia di attività lavorativa espletata sia delle modalità di svolgimento della stessa.

Il Direttore Generale Vincenzo Caridi

28-7-2023

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 175

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 28 luglio 2023, n. 98.

Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione:

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 457, recante «Miglioramento ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli» e, in particolare, l'articolo 8;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e, in particolare, l'articolo 12;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», e, in particolare, l'articolo 1, commi da 115 a 119;

Visto il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, recante «Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali», e, in particolare, l'articolo 8;

Considerato che l'articolo 12, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, esclude dai limiti di durata, in relazione agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, le imprese beneficiarie ad eccezione di quelle di cui all'articolo 10, lettere m), n), e o), operanti nel settore edile, lapideo e delle escavazioni;

Considerato che l'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, riconosce agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali, un trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate, per la durata massima di novanta giorni nell'anno;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare gli eccezionali eventi climatici verificatisi nel corso del mese di luglio 2023, con particolare riferimento alle ondate di calore che hanno interessato il Paese;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di disporre modalità e termini di graduale applicazione del versamento del contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonché di intervenire in materia di versamento degli importi dovuti dalle imprese fornitrici di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2023;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e della salute;

EMANA il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie per le imprese del settore edile, lapideo e delle escavazioni in caso di eccezionale emergenza climatica

1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1º luglio 2023 al 31 dicembre 2023, le disposizioni dell'articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all'articolo 10, lettere *m*), *n*), e *o*), del medesimo decreto. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del presente articolo non si applica il contributo addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 2.

Disposizioni in materia di integrazione salariale per gli operai agricoli in caso di eccezionale emergenza climatica

1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2023, il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto.



28-7-2023

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 175

- 2. I periodi di trattamento di cui al comma 1 non sono conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di novanta giornate all'anno e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti al citato articolo 8.
- 3. In deroga all'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, il trattamento di cui ai commi 1 e 2 è concesso dalla sede INPS territorialmente competente ed è erogato direttamente dall'Istituto.
- 4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, valutati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 3.

Linee guida in materia in salute e sicurezza

- 1. I Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscono la sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l'adozione di linee-guida e procedure concordate per l'attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tute-la della salute e sicurezza dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche.
- 2. Le intese di cui al comma 1 possono essere recepite con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute.

Art. 4.

Disposizioni in materia di proroga di termini di versamento

- 1. Il contributo di solidarietà di cui dell'articolo 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, può essere versato entro il 30 novembre 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi, per la quota parte corrispondente alla differenza tra l'importo del contributo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 116, della legge n. 197 del 2022, e l'importo del contributo che sarebbe stato determinato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 5 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, successivamente abrogate.
- 2. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decretolegge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «31 luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 ottobre 2023».

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 2023

MATTARELLA

Tajani, il Vicepresidente ex articolo 8, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400

Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze

Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Lollobrigida, Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Schillaci, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Nordio

23G00110

39650

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 60 del 24-6-2023

PARTE SECONDA

Atti regionali

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2023, n. 303

Attività lavorativa nel settore agricolo in condizioni di esposizione prolungata al Sole - Ordinanza contingibile ed urgente per motivi di igiene e sanità pubblica.

VISTO lo Statuto della Regione Puglia;

VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO l'articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO l'art. 650 del codice penale;

CONSIDERATO che durante la stagione estiva il territorio regionale è interessato da un'intensa attività di raccolta e movimentazione di frutta, ortaggi e prodotti tipici stagionali, con un notevole incremento della forza lavoro nelle campagne pugliesi;

CONSIDERATO che il lavoro nei campi è svolto essenzialmente all'aperto, senza possibilità per i lavoratori di ripararsi dal sole e dalla calura nei momenti della giornata caratterizzati da un notevole innalzamento della temperatura, specialmente nella presente stagione estiva che vede la Puglia travolta da una eccezionale ondata di caldo con punte record di oltre 40 gradi;

CONSIDERATO che l'elevata temperatura dell'aria, l'umidità e la prolungata esposizione al sole, rappresentano un pericolo per la salute dei lavoratori esposti per lunghi periodi di tempo alle radiazioni solari, a rischio, quindi, di stress termico e colpi di calore con esiti anche letali;

CONSIDERATO altresì che l'INAIL nell'ambito del progetto Worklimate (Inail-CNR), ha reso disponibile in tempo reale sul sito web www.worklimate.it le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione occupazionale al caldo, proprio al fine di contenere il rischio al quale sono esposti i lavoratori;

PRESO ATTO che alcune amministrazioni comunali hanno già adottato provvedimenti urgenti a tutela della salute dei lavoratori in condizione di esposizione prolungata al sole, tuttavia limitati all'ambito territoriale comunale di riferimento;

RITENUTA la necessità, per tutte le aree o zone del territorio pugliese interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nel settore agricolo in condizioni di esposizione prolungata al sole, di emanare un provvedimento a tutela della salute e igiene pubblica finalizzato a ridurre l'impatto dello stress termico ambientale sulla salute e, quindi, i rischi cui è esposto il relativo personale, evitando così conseguenze gravemente pregiudizievoli;

RITENUTA quindi la necessità, per tutte le aree o zone del territorio pugliese interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo con esposizione prolungata al sole, di disporre, fino al 31 agosto 2023, il divieto lavorativo tra le ore 12:30 e le ore 16:00, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito internet www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12:00 segnali un livello di rischio "ALTO";

RAVVISATA la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sentito l'Assessore alla Salute,

EMANA la seguente Ordinanza

È vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00 con efficacia



Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 60 del 24-6-2023

39651

immediata e fino al 31 agosto 2023, sull'intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito internet www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12:00, segnali un livello di rischio "ALTO".

Restano salvi i provvedimenti sindacali limitati all'ambito territoriale di riferimento.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge (art. 650 c.p. se il fatto non costituisce più grave reato).

La presente Ordinanza è pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale; viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, ai Prefetti e a tutti Sindaci dei comuni pugliesi.

Del contenuto della presente Ordinanza sarà data ampia diffusione sull'intero territorio regionale, a cura della struttura speciale "Comunicazione istituzionale" della Regione Puglia.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Bari, addì 23 giugno 2023

EMILIANO

Giunta Regionale della Campania



ORDINANZA n. 2 del 20 luglio 2023

OGGETTO: Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni in materia di attività lavorative nel settore agricolo in condizioni di esposizione prolungata al sole.

VISTI

- l'art. 32 della Costituzione;
- lo Statuto della Regione Campania;
- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32;
- l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e, in particolare, l'art.117 (Interventi d'urgenza);
- l'art, 650 del Codice penale;

RILEVATO che

 la Protezione Civile della Regione Campania ha emanato avviso di criticità per rischio meteo da "ondata di calore" in previsione di valori medi di temperatura di 7-9 gradi superiori alle medie stagionali con punte anche di 40 gradi, unita a tassi di umidità elevati e condizioni di scarsa ventilazione:

PRESO ATTO che

 l'INAIL, nell'ambito del progetto Worklimate (Inail-CNR), rende disponibile in tempo reale sul sito web <u>www.worklimate.it</u> le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione occupazionale al caldo, proprio al fine di contenere il rischio al quale sono esposti i lavoratori;

CONSIDERATO che

- durante la stagione estiva il territorio regionale è interessato da un'intensa attività di raccolta e movimentazione di frutta, ortaggi e prodotti tipici stagionali, con un notevole incremento della forza lavoro;
- il lavoro nei campi è svolto essenzialmente all'aperto, senza possibilità per i lavoratori di ripararsi dal sole e dalla calura nei momenti della giornata caratterizzati da un notevole innalzamento della temperatura, specialmente nella presente stagione estiva che vede la Campania interessata da una eccezionale ondata di caldo con punte record di oltre 35 gradi;
- l'elevata temperatura dell'aria, l'umidità e la prolungata esposizione al sole, rappresentano un pericolo per la salute dei lavoratori esposti per lunghi periodi di tempo alle radiazioni solari, a rischio, quindi, di stress termico e colpi di calore con esiti anche gravi;





Giunta Regionale della Campania



RITENUTO

- necessario assicurare la tutela della salute dei lavoratori del settore agricolo la cui attività si svolge all'esterno, in condizioni di prolungata esposizione ai raggi solari, anche in orari di particolare stress termico e elimatico;
- per l'effetto, di dover adottare misure idonee a ridurre l'impatto dello stress termico ambientale sulla salute dei lavoratori impegnati, sul territorio campano, in attività lavorative nel settore agricolo in condizioni di esposizione prolungata al sole;
- di dover disporre a tal fine, con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2023 salvi successivi provvedimenti il divieto, su tutto il territorio campano, di lavoro nel settore agricolo in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12,30 alle ore 16,00, nei giorni in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12:00 segnala un livello di rischio "ALTO":

RAVVISATA la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,

emana la seguente

ORDINANZA

Con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2023, salvi successivi provvedimenti, con riferimento al territorio regionale della Campania:

- 1. è fatto divieto di lavoro nel settore agricolo in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00 nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet http://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12:00, segnala un livello di rischio "ALTO";
- l'inosservanza al presente provvedimento è punita ai sensi dell'art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC, è trasmessa alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e del Sistema Sanitario Regionale della Regione Campania e alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, anche per il successivo inoltro alle organizzazioni professionali agricole della Campania.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.





REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

N. 2 DEL 11/07/2023

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica – Misure di prevenzione per l'attività lavorativa nel settore agricolo in condizioni di esposizione prolungata al sole.

Il Dirigente responsabile, previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto.

Sottoscritto dal Direttore di Dipartimento Dott.FANTOZZI IOLE

(con firma digitale)

Cod. Proposta 34360 Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e s.m.i.;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni",nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO l'art. 650 del codice penale;

VISTO il d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l'eccezionale ondata di caldo, caratterizzata da fasi in cui le temperature risultano particolarmente elevate, rendono rischioso lo svolgimento dell'attività lavorativa, soprattutto nei settori per i quali il lavoro viene svolto prevalentemente in ambiente esterno;

CONSIDERATO che il lavoro nel settore agricolo è svolto essenzialmente all'aperto, senza possibilità per i lavoratori di ripararsi dal sole e dalla calura nei momenti della giornata caratterizzati da un notevole innalzamento della temperatura;

CONSIDERATO che l'elevata temperatura dell'aria, l'umidità e la prolungata esposizione al sole, rappresentano un pericolo per la salute dei lavoratori esposti per lunghi periodi di tempo alle radiazioni solari, a rischio, quindi, di stress termico e colpi di calore con esiti anche letali;

CONSIDERATO che l'INAIL nell'ambito del progetto worklimate (Inail-CNR), ha reso disponibile sul sito web <u>www.worklimate.it</u>le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione al caldo, al fine di contenere il rischio di esposizione dei lavoratori;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere, nelle more di un accordo tra il partenariato datoriale e sindacale, di cui la regione si farà promotrice, che possa meglio tutelare, in via ordinaria, la salute dei soggetti che operano nelle condizioni climatiche descritte;

RITENUTA la necessità, per tutte le aree o zone del territorio della regione Calabria interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nel settore agricolo in condizioni di esposizione prolungata al sole, di emanare un provvedimento a tutela della salute e igiene pubblica finalizzato a ridurre l'impatto dello stress termico ambientale sulla salute e, quindi, i rischi cui è esposto il relativo personale, evitando così conseguenze gravemente pregiudizievoli;

RITENUTA quindi la necessità, per tutte le aree o zone del territorio calabrese interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo con esposizione prolungata al sole, di disporre, fino al 31 agosto 2023, il divieto lavorativo tra le 12:30 e le 16:00, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/riferita a:

"lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12:00 segnali un livello di rischio "ALTO", nelle more di acquisire e recepire le raccomandazioni, in corso di redazione da parte del Coordinamento Tecnico Interregionale della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, per i lavoratori esposti a rischi derivanti dall'innalzamento delle temperature, in particolare nei cantieri, in agricoltura e nel florovivaismo;

DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre

1978, n. 833, per l'adozione di Ordinanza in materia di igiene sanità pubblica;

Cod. Proposta 34360

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



ORDINA

per i motivi di ordine sanitario rappresentati in premessa:

- 1. È vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2023, sull'intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/riferita a: "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12:00, segnali un livello di rischio "ALTO".
- 2. Restano salvi eventuali provvedimenti sindacali limitati all'ambito territoriale di riferimento.
- La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge (art.650 c.p. se il fatto non costituisce più grave reato).
- 4. La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa al Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria, ai Prefetti delle Province della Regione Calabria, a tutti i Sindaci dei Comuni della Regione Calabria, alle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione Calabria, ai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e dei datori di lavoro.
- 5. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

IL Presidente.

Roberto Occhiuto

(con firma digitale) (atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Cod. Proposta 34360 Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

N. 3 DEL 21/07/2023

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica – Misure di prevenzione per l'attività lavorativa nei cantieri edili e affini all'aperto in condizioni di esposizione prolungata al sole.

Il Dirigente responsabile, previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto.

Sottoscritto dal Direttore di Dipartimento Dott.FANTOZZI IOLE

(con firma digitale)

Cod. Proposta 35040 Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e s.m.i.;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO l'art. 650 del codice penale;

VISTO il d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che l'eccezionale ondata di caldo, caratterizzata da fasi in cui le temperature risultano particolarmente elevate, rendono rischioso lo svolgimento dell'attività lavorativa, soprattutto nei settori per i quali il lavoro viene svolto prevalentemente in ambiente esterno;

CONSIDERATO che l'elevata temperatura dell'aria, l'umidità e la prolungata esposizione al sole, rappresentano un pericolo per la salute dei lavoratori esposti per lunghi periodi di tempo alle radiazioni solari, a rischio, quindi, di stress termico e colpi di calore con esiti anche letali;

CONSIDERATO che il lavoro nei cantieri edili e affini nei quali le lavorazioni sono svolte all'aperto determinano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori nel caso di esposizione diretta al sole nei momenti della giornata caratterizzati da un notevole innalzamento della temperatura;

CONSIDERATO che l'INAIL nell'ambito del progetto worklimate (Inail-CNR), ha reso disponibile sul sito web <u>www.worklimate.it</u>le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione al caldo, al fine di contenere il rischio di esposizione dei lavoratori;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere, nelle more di un accordo tra il partenariato datoriale e sindacale, di cui la regione si farà promotrice, che possa meglio tutelare, in via ordinaria, la salute dei soggetti che operano nelle condizioni climatiche descritte;

RITENUTA la necessità, per tutte le aree o zone del territorio della regione Calabria interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nei cantieri edili e affini nei quali le attività sono svolte all'aperto e con esposizione prolungata al sole, di emanare un provvedimento a tutela della salute e igiene pubblica finalizzato a ridurre l'impatto dello stress termico ambientale sulla salute e, quindi, i rischi cui è esposto il relativo personale, evitando così conseguenze gravemente pregiudizievoli;

RITENUTA quindi la necessità, per tutte le aree o zone del territorio calabrese interessate dallo svolgimento di lavorazioni all'aperto nei cantieri edili e affini con esposizione prolungata al sole, di disporre, fino al 31 agosto 2023, il divieto lavorativo tra le 12:30 e le 16:00, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/riferita a:

"lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12:00 segnali un livello di rischio "ALTO", nelle more di acquisire e recepire le raccomandazioni, da parte del Coordinamento Tecnico Interregionale della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, per i lavoratori esposti a rischi derivanti dall'innalzamento delle temperature nei cantieri edili e affini;

DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per l'adozione di Ordinanza in materia di igiene sanità pubblica;

Cod. Proposta 35040 Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



ORDINA

per i motivi di ordine sanitario rappresentati in premessa:

- 1. È vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2023, sull'intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavorazioni all'aperto nei cantieri edili e affini, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/riferita a: "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12:00, segnali un livello di rischio "ALTO";
- 2. Restano salvi eventuali provvedimenti sindacali limitati all'ambito territoriale di riferimento;
- 3. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge (art.650 c.p. se il fatto non costituisce più grave reato):
- 4. La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa al Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria, ai Prefetti delle Province della Regione Calabria, a tutti i Sindaci dei Comuni della Regione Calabria, alle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione Calabria, ai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e dei datori di lavoro e all'Associazione nazionale costruttori edili;
- 5. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

IL Presidente.

Roberto Occhiuto

(con firma digitale) (atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Cod. Proposta 35040

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m



Stress termico: quando il microclima influisce sul benessere psicofisico



I fattori principali che determinano il microclima sono la temperatura, l'umidità relativa, la temperatura media radiante e la velocità dell'aria. Tali parametri modificano la percezione dell'ambiente in esame da parte degli occupanti ed è sul loro controllo che si indirizzano le strategie tese al miglioramento del comfort termico. Le condizioni microclimatiche degli ambienti di lavoro possono essere diverse in funzione di:

- ciclo produttivo (produzioni legate a temperature particolari);
- caratteristiche ambientali (lavori in sotterraneo, in altura, ecc.);
- caratteristiche strutturali dei luoghi di lavoro (materiali costruttivi, loro proprietà termiche, ecc.);
- impianti utilizzati per controllare le condizioni climatiche (ventilatori, condizionatori, ecc.).

Con il termine "microclima" si intende una gamma di parametri fisici che caratterizzano gli ambienti di vita e di lavoro, e che determinano il "benessere termico" delle persone. ■



Dati INAIL, l'impatto del cambiamento climatico sul lavoro in Italia



Come ampiamente spiegato nel report INAIL, il cambiamento climatico opera effetti diretti e indiretti sul benessere dei lavoratori, in particolare di coloro che svolgono le proprie mansioni all'aperto. Le condizioni meteorologiche avverse, come temperature estreme, radiazioni ultraviolette, piogge violente, inondazioni, siccità, hanno fatto emergere nuovi rischi professionali o aggravato, allo stesso tempo, quelli già esistenti. Un possibile esempio ci è offerto dal fatto che l'innalzamento delle temperature e le modifiche nell'uso del territorio possono favorire l'introduzione di nuovi vettori biologici e agenti infettivi in zone prima indenni, aumentando il rischio di infezioni e focolai epidemici in alcuni ambiti lavorativi.



Sostenibilità e il benessere delle persone: un nuovo contratto sociale



La relazione di previsione strategica 2023 della Commissione europea, propone in dieci punti un programma politico per conciliare benessere e produttività, rispondendo con approccio sistemico alle sfide del nostro tempo.

La Commissione richiama nelle premesse l'impegno senza precedenti dell'Ue per raggiungere la neutralità climatica e la sostenibilità attraverso la trasformazione del proprio modello di sviluppo, rimarcando lo scopo ultimo: una trasformazione riuscita limiterà i rischi esistenziali del cambiamento climatico e della crisi ambientale, rafforzando al contempo l'autonomia strategica aperta e la sicurezza economica dell'Ue.

La Commissione evidenzia comunque che una trasformazione socioeconomica equa e di successo non è scontata, poiché la transizione verde, assieme alla gemella transizione digitale, richiedono cambiamenti e trade-off cruciali che influenzeranno le nostre economie e società a un ritmo e a una scala senza precedenti. Per riuscire in questa trasformazione, è essenziale riconoscere i legami tra le dimensioni ambientale, sociale ed economica della sostenibilità.



INPS: Chiarimenti su cassa integrazione per caldo sopra 35 gradi




Nel messaggio Inps del 20 luglio, INPS spiega chiaramente che la CIGO è invocabile dalle aziende per "evento meteo" nel caso le temperature del luogo di luogo di lavoro raggiungano valori rischiosi per la salute dei lavoratori. Non solo per caldo sopra i 35° centigradi, anche per temperature inferiori, laddove si registri un elevato tasso di umidità che concorre significativamente a determinare una temperatura "percepita" superiore a quella reale. In sostanza si può usare la CIGO "eventi meteo" in questi casi:

- con temperature sopra i 35° centigradi;
- anche con temperature inferiori a 35° centigradi, si registra un elevato tasso di umidità che concorre significativamente a determinare una temperatura "percepita" superiore a quella reale. Pertanto, la valutazione della temperatura rileva-



ta nei bollettini meteo deve tenere conto anche del grado di umidità, atteso che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata.

In entrambi i casi succede laddove le relative attività sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se comportino l'utilizzo di materiali ovvero in presenza di lavorazioni che non sopportano il forte calore.











DELLA SICUREZZA PER LA PREVENZIONE PARTECIPATA

I numeri parlano e ci dicono che gli infortuni e le malattie professionali continuano a crescere. Il Paese soffre quotidianamente, in termini di morti e dolore, una piaga che non si riesce ancora a debellare che produce un costo annuale stimato del 6,3% del PIL. La Confsal, a valle di un impegno ormai pluriennale sugli aspetti della safety, ha condensato le proprie proposte in un decalogo che è stato reso pubblico a Bologna in occasione del Salone di Ambiente e Lavoro, principale Fiera nazionale della salute e della sicurezza sul lavoro e che, aggiornato e integrato, è stato proposto al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in occasione del primo incontro con le Parti Sociali convocato al Ministero il 12 gennaio 2023.

Proponiamo di

- Creare un'Agenzia o Polo nazionale, quale soggetto unico deputato a coordinare prevenzione e vigilanza, informazione e formazione, assistenza e consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- Educare le nuove generazioni alla cultura della sicurezza inserendo nei programmi didattici della scuola secondaria "La salute e sicurezza del lavoro" come disciplina scolastica obbligatoria
- Diffondere una "prevenzione partecipata" con il coinvolgimento attivo di tutti i lavoratori, mettendo la loro partecipazione al centro dell'azione di prevenzione unitamente a tutti gli attori coinvolti nel sistema di prevenzione
- Promuovere la diffusione di MOG-SGSL Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza del Lavoro - incentivandone economicamente l'adozione da parte delle aziende, tramite il credito di imposta e/o l'esenzione temporanea dal contributo INAIL
- Favorire l'instaurarsi di un rapporto di cooperazione e collaborazione tra gli organi di vigilanza dello stato e le aziende, dando a esse la possibilità di verificare preventivamente la propria situazione effettiva sul rispetto delle norme sulla sicurezza, per poter così rimediare alle difformità rilevate
- Incrementare fortemente l'organico degli ispettori tecnici per la sicurezza sul lavoro in modo che la vigilanza sull'applicazione della normativa abbia anche una funzione preventiva; assumendo a tal fine migliaia di giovani qualificati con adeguata preparazione nel campo ingegneristico, tecnico e scientifico

- Potenziare e migliorare la formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS - per ridurre il disequilibrio che si riscontra nella preparazione tecnica dei RLS rispetto alle altre figure aziendali impegnate nel sistema di prevenzione e protezione
- Garantire qualità ed efficacia alla preparazione delle principali figure di sistema, dando applicazione sollecita e concreta alle modifiche 8 normative previste dal D.L. 146/2021 (Legge 215/2021), per realizzare i cambiamenti previsti nell'ambito della formazione
- Potenziare il sostegno alle iniziative di prevenzione tramite la formazione, l'informazione e la consulenza attraverso maggiori investimenti da parte dell'Inail rispetto a quelli che attualmente mette a disposizione del tessuto produttivo del Paese
- Incrementare le risorse per la ricerca scientifica "prevenzionale" su infortuni e rischi emergenti, tramite l'Inail, le Università e gli altri 10 Enti di ricerca, assicurando che i risultati dei progetti completati vengano resi più agevolmente accessibili per il trasferimento al mondo produttivo e alle Parti Sociali



Firma la petizione!

https://bit.ly/decalogo_safety_confsal

#FRONTE DEL LAVORO













